



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9928 del 2025, proposto da

Stazione Ornitologica Abruzzese A.P.S. e Lndc Animal Protection, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Pezone e Herbert Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Valeri e Mario Battaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Annu Migratoristi, Associazione Nazionale Libera Caccia (Anlc), Arci Caccia –

Associazione Nazionale, Enalcaccia – Unione Nazionale Pesca e Tiro, Italcaccia – Associazione Italiana della Caccia, non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione Prima, n. 558 del 15 dicembre 2025;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, della Federazione Italiana della Caccia e del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l'avvocato Michele Pezone, anche in sostituzione dell'avvocato Simone Herbert, l'avvocato Fabio Francesco Franco, per delega dell'avvocato Stefania Valeri, e l'avvocato Alberto Maria Bruni;

Ritenuto che l'appello non sia assistito da adeguato fumus boni iuris, in quanto la Regione Abruzzo, nel considerare il parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale disattendendo in parte qua il parere Ispra, ha assunto una decisione prima facie non illogica né basata su un travisamento dei fatti;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

Giovanni Gallone, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere

Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Caponigro**

**IL PRESIDENTE**  
**Hadrian Simonetti**

IL SEGRETARIO